

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 184/CGF – RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Antonio Patierno, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL'A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE FINO AL 7.6.2009 INFLITTA AL SIG. BERTACCHI GIULIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F. E DELL'AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S.**
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 68/CDN del 24.3.2009)

La A.S. Casale Calcio S.r.l. in persona del suo Direttore Generale e l'Avv. Giulio Bertacchi hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.3.2009 con la quale è stata inflitta la sanzione della inibizione sino al 7.6.2009 per l'Avv. Giulio Bertacchi Presidente della società e l'ammenda di €1.500,00 per la stessa società. Tali sanzioni sono state comminate a seguito del deferimento in data 5.12.2008 da parte del Procuratore Federale che traeva origini da comportamenti antiregolamentari. In particolare veniva contestato al signor Vito Petrone, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di essere stato tesserato in qualità di allenatore per la ASD Leinì, partecipante al Campionato Juniores Regionale girone D Piemonte, e di aver svolto nella medesima stagione 2007/2008 l'attività di allenatore per la A.S. Casale Calcio S.r.l. che partecipava al Campionato Juniores Nazionale girone E. Al Presidente del Casale Calcio S.r.l. veniva contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 4, N.O.I.F. e alla società la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente.

Con il ricorso si chiede l'annullamento delle sanzioni sostenendo che il Petrone per la Stagione Sportiva 2007/2008 non era tesserato per la società Leinì Calcio, bensì unicamente per la società Casale Calcio S.r.l.. I ricorrenti sostengono poi che nessuna valenza può aver fatto che il Petrone avesse partecipato come allenatore della squadra Juniores Regionale a tre partite trattandosi di una infrazione da lui commessa non addebitabile al Casale Calcio in quanto non a conoscenza di tale fatto.

Il ricorso è parzialmente accolto.

Se, da un lato, infatti la Casale Calcio S.r.l. non poteva non essere a conoscenza dei fatti, visto che anche la stampa locale ne aveva parlato (Corriere Sportivo del 7.1.2008), dall'altro può ritenersi equo, considerate le condizioni oggettive in cui la vicenda si è svolta, rideterminare le sanzioni riducendo fino alla data odierna la inibizione per l'Avv. Bertacchi e l'ammenda per la società a €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), ridetermina la sanzione inflitta al signor Bertacchi Giulio nei limiti del presofferto.

Ridetermina la sanzione dell'ammenda a carico della società A.S. Casale Calcio S.r.l. a €500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE FINO AL 17.10.2009 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO E DELL'AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 17.4.2009)

Va preliminarmente osservato che con lo stesso atto indicato in epigrafe vengono proposti due distinti ricorsi concernenti fattispecie fra loro diverse soggettivamente ed oggettivamente.

La prima concerne la responsabilità della società ricorrente per avere il suo presidente espresso pubblicamente minacce ed ingiurie nei confronti di un Assistente arbitrale il giorno 1.3.2008, in occasione della gara del Campionato di Eccellenza Ariano Irpino/Città di Vico Equense, violando così l'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 19, comma 1 lett. h) C.G.S. ed i principi di lealtà, correttezza e probità ivi prescritti.

Per la verità tale comportamento era stato in un primo tempo, con delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n. 76 del 6.3.2008, addebitato al ricorrente nell'erroneo presupposto che fosse dirigente della società ospitante. Successivamente, tuttavia, la Commissione Disciplinare Territoriale in data 30.6.2008, una volta chiarito che il Capone non risultava censito a favore della società Ariano Irpino, annullava il precedente provvedimento e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti ed i necessari adempimenti, in esito ai quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha pronunciato la decisione ora impugnata.

Con il primo motivo di gravame la parte ricorrente deduce che nella specie sarebbe stato violato il fondamentale principio del *ne bis in idem* per avere la situazione in esame già in precedenza formato oggetto di un giudicato, che non consentirebbe di procedere ad una ulteriore valutazione della stessa vicenda. La censura non appare, tuttavia, condivisibile, poiché la Commissione Territoriale si è limitata ad annullare senza ulteriori indugi la sanzione a suo tempo irrogata dal Giudice Sportivo in quanto basata su di un erroneo presupposto, ma non ha potuto procedere ad una completa ricostruzione e definizione dei fatti, rimettendo a tal fine alla competenza della Procura Federale la prosecuzione delle indagini per una ricostruzione maggiormente precisa e completa della intera vicenda, cui il Capone aveva partecipato. In attesa di conoscere tali risultanze nessun giudicato si è, quindi, potuto formare, trattandosi per definizione di un procedimento ancora *in itinere*.

Un secondo motivo di gravame investe la completezza e la coerenza delle due disposizioni contestate al ricorrente: quella dell'art. 1, primo comma e quella dell'art. 19, primo comma, lett. h) C.G.S..

Ora pare evidente ad una semplice e piana lettura del testo di legge che l'una impone, fra l'altro, il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, mentre la successiva fissa la sanzione da comminare in caso di loro inosservanza: ambedue sono da ricostruire, pertanto, come un tipico esempio di combinato disposto, senza che possano in alcun modo sorgere od ingenerarsi dubbi sulla loro *chiarezza, completezza e convergenza* nella sistematica connessione che le caratterizza.

Una terza censura lamenta, infine, il rigore della pronuncia in esame, sia sotto il profilo della proporzione fra l'illecito commesso e la misura della sanzione applicata, sia in base al rilievo che quest'ultima non terrebbe conto del periodo di inibizione già scontato, con l'ovvia conseguenza di aggravarne illogicamente la durata. Quest'ultima doglianza coglie indubbiamente nel segno e come tale merita di essere accolta, ad evitare che la durata della pena da scontare venga illegittimamente prolungata al di là della misura concretamente irrogata dal giudice di prima istanza.

Quanto, invece, al secondo ricorso, che riguarda la sanzione comminata alla Polisportiva Nuovo Campobasso, è preliminarmente da rilevare che l'impugnativa per questa società è stata proposta proprio dal signor Capone, proprio nel periodo in cui egli risultava colpito da inibizione e quindi inidoneo ad agire nella sua veste di presidente e legale rappresentante di essa. Sicchè ne consegue la inammissibilità della domanda al riguardo avanzata.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso, in due distinti appelli dichiara:

- inammissibile il ricorso proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
- parzialmente accolto il ricorso del signor Capone Ferruccio, confermando la sanzione computando quanto già scontato dal 6.3.2008 al 30.6.2008.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. e restituirsi quella del signor Capone Ferruccio.

3) RICORSO DEL SUZZARA CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SUZZARA 2000/CASTELLANA DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La sanzione, oggetto del ricorso indicato in epigrafe, è stata comminata alla società ricorrente per aver essa omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica ed inoltre per aver i suoi sostenitori per l'intera durata della gara rivolto all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria espressioni comportanti offesa e denigrazione per motivi di razza, oltre ad aver lanciato contro lo stesso, senza peraltro riuscire a colpirlo, un accendino ed un rotolo di carta.

La società non ne contesta l'effettivo svolgimento, ma si limita ad osservare come essi siano stati determinati da un comportamento provocatorio assunto nel corso dell'incontro dal giocatore in questione, ricordando che mai in precedenza i propri tifosi avrebbero assunto una condotta ispirata a motivi di intolleranza razziale.

Ciò premesso, osserva questa Corte che non sussistono nella specie ragioni idonee e sufficienti per discostarsi dalla decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Suzzara Calcio di Suzzara (Mantova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.C.D. RIVOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA GAETANO SEGUITO GARA VIRUS ENTELLA/RIVOLI DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 22.4.2009)

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, letto il ricorso;

- rilevato che la società reclamante non contesta i fatti addebitati dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale al proprio calciatore, limitandosi a sottolineare la particolare tensione agonistica che avrebbe caratterizzato lo svolgimento della gara;

- rilevato che i comportamenti ascritti al Ferrara Gaetano – gomitata al volto in danno di un avversario e espressioni gravemente ingiuriose rivolte al Direttore di Gara – risultano dunque pienamente ammessi, mentre nessuna particolare valenza, secondo i principi più volte riaffermati dagli

Organi di Giustizia Sportiva, può essere riconosciuta, nemmeno in funzione attenuante, agli stati soggettivi e/o psicologici dell'incolpato;

- ritenuta, infine, che la sanzione inflitta al Ferrara risulta proporzionata ai fatti accertati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 22 Giugno 2009

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete